

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE 2025 –
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Sì
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Sì
3. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Sì
4. Allemandi Silvia - Consigliere	Sì
5. Pansa Sara - Consigliere	Sì
6. Raso Pierangelo - Consigliere	Sì
7. Daniele Franco - Consigliere	Sì
8. Pena Delia - Consigliere	Sì
9. Zannoni Sauro - Consigliere	Giust.
10. Podio Domenico - Consigliere	Sì
11. Groppo Giulio - Consigliere	Sì
12. Capello Silvia - Consigliere	Sì
13. Barbera Gian Paolo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Porello Livio – Castagno Andrea assente invece l'Amministratore Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe 2025 – Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 che:

- Al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Al comma 652 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- Al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36”;
- Al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- Al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

Visto altresì il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, co.5-quinquies stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Viste le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- n. 443/2019: “Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e nuovo metodo tariffario

(MTR)”;

- n. 444/2019: “Contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e rimando della regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione”;
- n. 2/2020: “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 57/2020: “Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”;
- n. 238/2020: “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- n. 493/2020: “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;
- n. 138/2021: “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022,2023,2024 e 2025. Ai sensi del MTR2 la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 459/2021: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 386/2023/R/Rif del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10/utenza per la componente $UR_{1,a}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50/utenza per la componente $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 389/2023: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con cui sono stati determinati i parametri utili per l'aggiornamento del MTR-2 per

biennio 2024/2025;

- n. 133/2025: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24” che ha stabilito che a decorrere dall’1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.” Per l’anno 2025 è quantificata in € 6,00;

Tenuto conto che per il Comune di Moretta il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo rappresenta l’Ente Territorialmente Competente (ETC) a cui spetta l’approvazione e la validazione del Pef;

Richiamate:

- la nota prot. n. 1101 del 21/04/2022, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 3180 del 26/04/2022, con la quale il Consorzio S.E.A. ha trasmesso la delibera di Assemblea n. 24 del 21/04/2022 avente ad oggetto: “Validazione Piani Economici Finanziari per il periodo 2022-2025 dei consortili in applicazione del nuovo MTR2 (delibera 363/2021 ARERA)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2022 con la quale si è provveduto alla presa d’atto del PEF 2022-2025 ed all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2022;
- la nota prot. n. 951 del 31/03/2023, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2651 del 03/04/2023, con la quale il Consorzio S.E.A. ha precisato che per l’esercizio 2023 i Comuni possono procedere alla predisposizione del piano tariffario 2023 sulla base dei costi già validati relativamente al 2023 per ogni Comune dallo CSEA con la delibera n. 24 del 21/04/2022”;
- la nota prot. 1182-44 dell’11/04/2024, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 2750 dell’11/04/2024 con cui il Consorzio S.E.A. ha trasmesso il PEF MTR-2 2024-2025 redatto ai sensi della delibera ARERA n. 389/2023;
- la nota prot. n. 1363 del 23/04/2024, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 3100 del 23/04/2024, con la quale il Consorzio S.E.A. ha comunicato che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione CSEA n. 10 del 22/04/2024 sono stati validati i Piani Economici Finanziari per il biennio 2024-2025 già trasmessi ai Comuni consortili;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2024 con la quale si è provveduto alla presa d’atto del PEF 2024-2025 ed all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024;

Rilevata pertanto la necessità di procedere con l’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2025;

Esaminato il PEF 2024-2025 per il Comune di Moretta validato dal Consorzio S.E.A., allegato “A” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l’anno 2025 un costo complessivo di € 628.673,00, da cui va detratto il contributo

MIUR, ammontante ad € 3.300,00, per un costo massimo tariffabile di € 625.373,00;

Richiamato l'articolo 4 della Deliberazione ARERA n. 363/2023 circa la determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale, ed in particolare il punto 4.6 che testualmente recita *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti."*

Ritenuto, ai sensi del citato art. 4.6 della delibera di cui sopra e tenuto conto che detto intervento non incide sull'equilibrio economico finanziario del Bilancio 2025, di ridurre straordinariamente i costi nel modo seguente:

- stornare dai costi rientranti nei Costi Comuni la somma di € 2.000,00 dal costo complessivo del personale (CARC) relativamente agli uffici demografici, considerato che la maggior parte delle informazioni trasmesse dagli archivi anagrafici all'ufficio tributi avvengono ormai in modo informatico tramite lo scarico automatico dei dati;
- inserire nelle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 – Parte Variabile la cifra di € 5.000,00 quale somma derivante dal recupero evasione TARI, relativa a utenze mai dichiarate e/o nuove superfici tassabili rilevate in seguito a controlli con le planimetrie;
- stornare dai costi rientranti nei Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS) la somma di € 9.000,00 riconducibili ai rifiuti della Casa di Riposo "Villa Loreto" che, essendo ente comunale, non rientra nella bollettazione della TARI.

Conseguentemente il valore massimo dell'entrata tariffaria si stabilizza in € 609.373,00.

Dato atto che la ripartizione del suddetto costo tra quota fissa e quota variabile, come dal Piano Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI con Metodo Normalizzato allegato (A), è la seguente:

- | | |
|---|---------------|
| - Totale componenti di costo fisso: | € 310.780,00 |
| - Totale componenti di costo variabile: | € 298.593,00; |

Considerato che:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e dalla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, l'insieme dei costi da coprire e di potenziali rifiuti prodotti;
- la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;
- alle utenze domestiche è stato addebitato il 79% dei costi FISSI e alle non

domestiche il restante 21%;

- relativamente ai costi VARIABILI alle utenze domestiche è stato addebitato il 66% dei costi variabili e alle non domestiche il restante 34%;
- le tariffe sono state elaborate modificando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n.

158/1999, in misura tale da garantire un'equa distribuzione dei costi;

Visto il prospetto delle tariffe TARI anno 2025, diviso per categoria di utenza, allegato "A" alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e dato atto che viene assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2025;

Richiamato l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Precisato che, in base al decreto 01/07/2020 del MEF, articolo 2, comma 3, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;

Ritenuto opportuno confermare la seguente riduzione tariffaria già prevista nel 2024, a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche:

- una riduzione del 35% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per i nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico sociale in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a € 12.000,00;

Rilevato che tale tipo di intervento verrà finanziato con risorse proprie di bilancio ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale sulla TARI;

Dato atto che il DPCM del 21/01/2025 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/03/2025, ha definito i criteri applicativi dell'agevolazione tariffaria sui rifiuti urbani per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti" che è applicato a partire dal 1° gennaio 2025 nella misura del 25% per i nuclei familiari aventi un indicatore ISEE inferiore ad € 9.530,00 (20.000,00 per i nuclei con 4 figli). Il bonus TARI viene riconosciuto automaticamente, senza la necessità di presentare apposita domanda. A tal fine verrà attuato un sistema di scambio dati tra ARERA, INPS e Comuni. Il decreto in questione ha previsto che l'agevolazione è finanziata mediante una componente perequativa, trasferendo così l'onere delle agevolazioni sulla collettività degli utenti. La copertura dell'agevolazione non comporta un impatto diretto sulle tariffe e sul PEF, ma piuttosto sul totale della bolletta.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30 settembre 2025
- seconda rata: 02 dicembre 2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2020 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, il parere del revisore dei conti di questo Ente, dott. Claudio Bressan, pervenuto in data 28/04/2025 ed acclarato al protocollo di questo ente al n. 2962 (Verbale n° 8 del 23/04/2025);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione espressa in forma palese e con n° 8 voti favorevoli, n° zero contrari e n° 4 astenuti (Podio – Groppo – Capello – Barbera) su n° 12 Consiglieri presenti e n° 8 votanti

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il valore definitivo delle entrate tariffarie TARI previste nel PEF per l'anno 2025, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2021 e dei costi indicati in premessa ai sensi dell'art. 4.6 della delibera ARERA 363/2023, è pari a € 609.373,00 di cui € 310.780,00 per costi fissi ed € 298.593,00 per costi variabili;
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto inoltre, che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in €/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10/utenza per la componente UR_{1,a} per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50/utenza per la componente UR_{2,a} per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- € 6,00/utenza per la componente UR_{3a} per la copertura per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30 settembre 2025;
- seconda rata: 2 dicembre 2025 stante il disposto dell'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del DL 30/04/2019 n. 34 convertito dalla L. 58/2019, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025;

8) Di applicare una riduzione del 35% della tariffa (parte fissa + parte variabile) per i nuclei famigliari che versino in condizioni di disagio economico sociale nell'anno 2024 e che siano in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 12.000,00; tale intervento sarà finanziato con risorse proprie di bilancio ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale TARI;

9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

10) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

DOPODICHÈ i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Podio – Groppo – Capello – Barbera) su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 per gli adempimenti consequenziali.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Gatti

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Moretta, _____

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- ☐ Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,86108	0,72331	0,90	279,38364	0,24528	61,67450
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,86108	0,84386	1,70	279,38364	0,24528	116,49627
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,86108	0,92997	2,00	279,38364	0,24528	137,05444
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,86108	0,99885	2,40	279,38364	0,24528	164,46533
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,86108	1,06774	3,10	279,38364	0,24528	212,43438
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,86108	1,11940	3,50	279,38364	0,24528	239,84527

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	0,58461	0,29231	4,00	0,29737	1,18948
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,58461	0,46769	6,55	0,29737	1,94777
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,58461	0,22215	3,11	0,29737	0,92482
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,58461	0,25138	2,50	0,29737	0,74343
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,58461	0,62553	8,79	0,29737	2,61388
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,58461	0,53200	7,49	0,29737	2,22730
107-Case di cura e riposo	0,95	0,58461	0,55538	8,19	0,29737	2,43546
108-Uffici, agenzie	1,05	0,58461	0,61384	9,00	0,29737	2,67633
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	0,58461	0,33907	4,78	0,29737	1,42143
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,90	0,58461	0,52615	7,11	0,29737	2,11430
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	0,58461	0,87692	8,80	0,29737	2,61686
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,58461	0,42092	5,90	0,29737	1,75448
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00	0,58461	0,58461	7,55	0,29737	2,24514
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,58461	0,53200	7,50	0,29737	2,23028
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,58461	0,32154	4,50	0,29737	1,33817
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,58461	2,82951	39,67	0,29737	11,79667
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,58461	2,12798	29,82	0,29737	8,86757
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,58461	1,39137	19,55	0,29737	5,81358
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,60	0,58461	0,93538	16,00	0,29737	4,75792
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,58461	3,54274	49,72	0,29737	14,78524
121-Discoteche, night club	1,04	0,58461	0,60799	8,56	0,29737	2,54549